



ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI LORO FAMILIARI E TUTELE GIURISDIZIONALI

Scheda a cura di Giulia Perin e Paolo Bonetti (Aggiornata al 23 marzo 2012)

SOMMARIO

1. Aspetti di diritto comunitario.

- 1.1.1. I limiti alle libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea
- 1.1.2. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
- 1.1.3. I chiarimenti forniti dalla Commissione europea.
 - 1.1.3.1. La definizione di ordine pubblico e di pubblica sicurezza
 - 1.1.3.2. Il comportamento personale
 - 1.1.3.3. La valutazione della proporzionalità

2. La disciplina nazionale.

- 2.1. Aspetti generali e comuni
- 2.2. I provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico e sicurezza
 - 2.2.1. Le singole tipologie di allontanamento
 - 2.2.2. Le regole comuni alle tre ipotesi di allontanamento per motivi di ordine pubblico o sicurezza.
 - 2.2.3. Limitazioni all'allontanamento di determinate categorie di persone
 - 2.2.4. L'assistenza linguistica
 - 2.2.5. La notifica del provvedimento di allontanamento
 - 2.2.6. Le segnalazioni del sindaco
 - 2.2.7. Modalità di esecuzione dell'allontanamento
 - 2.2.8. Il divieto di reingresso dello straniero allontanato per motivi di ordine pubblico o sicurezza e la sua eventuale violazione. La richiesta di revoca. L'autorizzazione al rientro
 - 2.2.9. L'ordine giudiziario di allontanamento a titolo di misura di sicurezza.
- 2.3. I provvedimenti di allontanamento per cessazione del diritto di soggiorno
- 2.4. La tutela giurisdizionale
- 2.5. Tabella riassuntiva

1. ASPETTI DI DIRITTO COMUNITARIO

1.1. I limiti alle libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea

I diritti alla libera circolazione e al soggiorno dei cittadini dell'Unione europea nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea non sono illimitati, ma si esercitano in conformità delle norme comunitarie che li regolano e possono essere sottoposti alle limitazioni decise da ogni Stato membro giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ([artt. 45, par. 3, e 52 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominato "TFUE"](#)).

Perciò il cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea, la cui presenza costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica di un altro Stato membro dell'Unione europea oppure che si trovi sul suo territorio sprovvisto dei requisiti previsti per esercitare i diritti di libera circolazione e di soggiorno può essere oggetto di un provvedimento di allontanamento adottato dalle autorità dello Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio si trova.

Dunque il cittadino italiano non può **mai** essere allontanato dal territorio dello Stato, mentre il cittadino di altri Stati membri dell'Unione europea che si trovi in Italia **può, in alcune ipotesi**, essere allontanato dal territorio italiano.

I diritti alla libera circolazione e al soggiorno possono essere limitati in due tipi di ipotesi.

A) La prima ipotesi è disciplinata a livello comunitario dagli [artt. 14 e 15 della Direttiva 2004/38](#), e riguarda le situazioni in cui **il cittadino dell'Unione non possiede o non possiede più le condizioni per avere diritto al soggiorno**.

1) ogni cittadino dell'Unione europea ha diritto all'ingresso sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea e al soggiorno fino a tre mesi dall'ingresso se è munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità ([art. 6 e 7](#))

2) ogni cittadino dell'Unione beneficia del diritto al soggiorno fino a tre mesi dall'ingresso finché non diventa un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante ([art. 14, comma 1](#)).

3) ogni cittadino dell'Unione europea e i suoi familiari beneficiano del diritto al soggiorno per un periodo superiore a tre mesi dall'ingresso finché soddisfano le condizioni fissate negli artt. 7, 8 e 12 della direttiva ([art. 14, par. 2](#));

(si veda la [scheda sull'ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea](#))

B) la seconda ipotesi, in cui l'allontanamento è motivato da ragioni di ordine o sicurezza pubblica, è disciplinata a livello comunitario dagli [artt. 27 – 33 della Direttiva 2004/38](#), riguarda l'ipotesi in cui **il cittadino dell'Unione o il suo familiare è allontanato per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica**. In particolare, il primo comma dell'art. 27 prevede che gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ma non possono invocarli per fini economici.

In entrambi queste ipotesi lo Stato può adottare provvedimenti di allontanamento nei confronti del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, ma l'esercizio del potere di allontanamento da parte dello Stato non è libero, perché è regolamentato, quanto a presupposti, garanzie procedurali, modalità di esecuzione e tutele giurisdizionali, dalla stessa [direttiva 38/2004](#) e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

1.2. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata più volte chiamata a pronunciarsi sul rispetto dei diritti dei cittadini dell'Unione colpiti da una misura di allontanamento, per accertare la conformità dell'azione dello Stato alla normativa comunitaria.

In tali occasioni, la Corte ha avuto modo di enucleare una serie di principi che sono stati poi riprodotti e chiaramente enunciati nell'[art. 27 della direttiva 38/2004](#).

In primo luogo, la Corte ha sottolineato che la libera circolazione delle persone costituisce uno dei cardini dell'Unione europea, sicché le disposizioni che derogano a tale principio devono essere interpretate in senso **restrittivo** (Cause [139/85 Kempf \(punto 13\)](#) e [C-33/07 Jipa, \(punto 23\)](#)).

Inoltre, la Corte ha fissato nel tempo tre principi che le autorità dei Paesi membri devono sempre rispettare:

- il principio di **personalità**, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e soltanto in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati ([sentenza del 4 dicembre 1974, Van Duyn, C-41/74](#) e [sentenza del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96](#)) e non per ragioni di prevenzione generale ([sentenza 26 febbraio 1975, Bonsignore, C-67/74](#));

- il principio di **attualità e gravità del pericolo** ([sentenza 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C-482/01 e C-493/01](#)), di cui costituisce espressione il principio in base al quale la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento ([sentenza 27 ottobre 1977, Bouchreau, C-30/77](#)). La direttiva non consente l'allontanamento automatico ([Causa C-408/03 Commissione/Belgio \(punti 68-72\)](#));

- il principio di **proporzionalità**, in base al quale deve sempre essere fatto un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (legami familiari, vincoli sociali) ([sentenza 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C-482/01 e C-493/01](#)).

1.3. I CHIARIMENTI FORNITI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Indicazioni concrete circa la corretta interpretazione di tali principi alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia sono stati forniti dalla Commissione europea nella [Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri COM \(2009\)313](#).

Tale Comunicazione costituisce un vero e proprio *vademecum* di riferimento, importantissimo per conoscere e applicare correttamente i principi elaborati dalla Corte di Giustizia in materia di allontanamento.

In tale Comunicazione, la Commissione ha chiarito che:

I. circa la definizione di ordine pubblico e pubblica sicurezza:

Gli Stati membri rimangono liberi di determinare i requisiti in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza conformemente alle loro necessità, che possono variare a seconda dello Stato membro e del periodo. Tuttavia, nel contesto dell'applicazione della direttiva, devono interpretare tali requisiti in senso **restrittivo** ([Corte di giustizia UE, Cause 36/75 Rutili \(punto 27\)](#), [30/77 Bouchereau \(punto 33\)](#) e [C-33/07 Jipa \(punto 23\)](#)). È essenziale che gli Stati membri definiscano **chiaramente** gli interessi tutelati della società e facciano una netta distinzione tra ordine pubblico e pubblica sicurezza.

- a) La **sicurezza pubblica** non può essere estesa a provvedimenti che dovrebbero fondarsi sull'ordine pubblico, ma secondo l'interpretazione generalmente data riguarda sia la sicurezza interna, sia la sicurezza esterna (Corte di giustizia UE Cause [C-423/98 Albore \(punto 18 e ss.\)](#) e [C-285/98 Kreil \(punto 15\)](#)), essendo diretta a preservare l'integrità del territorio di uno Stato membro e delle sue istituzioni
- b) L'**ordine pubblico** concerne la prevenzione delle turbative dell'ordine sociale.

II. circa il comportamento personale:

I provvedimenti restrittivi possono essere adottati soltanto caso per caso, qualora il comportamento personale dell'interessato rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società dello Stato membro ospitante e non possono basarsi esclusivamente su motivi di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza avanzati da un altro Stato membro (cfr. [Corte di giustizia Cause C-33/07 Jipa \(punto 25\)](#) e [C-503/03 Commissione/Spagna \(punto 62\)](#)).

La legislazione comunitaria preclude l'adozione di provvedimenti restrittivi per **motivi di prevenzione generale** (cfr. [Corte di giustizia Causa 67/74 Bonsignore \(punti 5-7\)](#)).

Tali provvedimenti devono basarsi su una minaccia effettiva e non possono essere giustificati da un rischio generale.

Una condanna penale non comporta automaticamente l'adozione di provvedimenti restrittivi, che devono tenere in considerazione il comportamento personale del reo e la minaccia che costui rappresenta per l'ordine pubblico (cfr. [Corte di giustizia UE Cause C-348/96 Calfa \(punti 17-27\)](#) e [67/74 Bonsignore \(punti 5-7\)](#)). Non possono essere adottati motivi estranei al **comportamento personale** dell'interessato. La direttiva non consente l'allontanamento automatico (cfr. [Corte di giustizia UE Causa C-408/03 Commissione/Belgio \(punti 68-72\)](#)).

Le misure volte a tutelare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica non devono essere invocate a fini economici ed essere utilizzate come pretesto per perseguire scopi di ordine economico.

Una **minaccia** meramente presunta non è **reale**. La minaccia deve essere **attuale**. Il comportamento tenuto in passato dalla persona può essere preso in considerazione soltanto se vi è probabilità di recidiva (Cfr. [Corte di giustizia UE, Causa 30/77 Bouchereau \(punti 25-30\)](#)). La minaccia deve sussistere nel momento in cui il provvedimento restrittivo è adottato dall'autorità nazionale o riesaminato dal giudice ([cfr. Corte di giustizia UE Cause](#)

[C-482/01 e C-493/01 Orfanopoulos e Oliveri \(punto 82\)](#)). La sospensione condizionale della pena è un importante fattore di valutazione della minaccia, in quanto costituisce un indizio del fatto che l'interessato non rappresenta più un pericolo reale.

L'**appartenenza attuale a un'organizzazione** che può costituire una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica può essere tenuta in considerazione qualora l'interessato partecipi alle attività dell'organizzazione e aderisca ai suoi obiettivi e programmi (cfr. [Corte di giustizia UE Causa 41/74 van Duyn \(punto 17 e ss.\)](#)). Gli Stati membri non sono obbligati a perseguire penalmente o a vietare le attività di un'organizzazione per poter limitare i diritti riconosciuti dalla direttiva, bastando a tal fine che siano in vigore provvedimenti amministrativi volti a ostacolare l'esercizio delle attività dell'organizzazione. La mera appartenenza in passato ad associazioni non può, in generale, costituire una minaccia attuale.

L'esistenza di una **condanna penale** può essere presa in considerazione soltanto nei limiti in cui le circostanze che hanno portato alla condanna provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. Corte di giustizia UE Cause [C-482/01 e 493/01 Orfanopoulos e Oliveri \(punti 82 e 100\)](#) e [C-50/06 Commissione/Pae-si Bassi \(punti 42-45\)](#)). Le autorità devono fondare la propria decisione su una previsione circa il comportamento futuro dell'interessato. La natura e il numero delle condanne precedentemente inflitte devono essere considerate circostanze rilevanti nel quadro di tale valutazione, in cui occorre tenere conto in particolare della gravità e della frequenza dei reati commessi. È determinante il rischio di recidiva, non essendo sufficiente una possibilità remota di nuove turbative dell'ordine pubblico. Ad esempio il rischio di recidiva può considerarsi maggiore in presenza di tossicodipendenza, che comporta il rischio che vengano commessi altri reati per il finanziamento di quest'ultima. (conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl nelle [cause riunite C-482/01 e C-493/01 Orfanopoulos e Oliveri](#))

In determinate circostanze, la **recidiva di reati minori** può costituire una minaccia per l'ordine pubblico, sebbene i singoli reati considerati separatamente non siano idonei a rappresentare una minaccia sufficientemente grave nel senso di cui sopra.

Le autorità nazionali devono dimostrare che il comportamento personale dell'interessato costituisce una minaccia per l'ordine pubblico (cfr. [Corte di giustizia UE, Causa C-349/06 Polat \(punto 35\)](#)).

Nel valutare se sussiste una minaccia per l'ordine pubblico, le autorità possono tener conto in particolare dei seguenti **fattori**:

- a) **natura dei reati,**
- b) **frequenza,**
- c) **danno e lesione subita.**

Il fatto che l'interessato abbia subito più condanne non è di per sé sufficiente.

III. circa la valutazione della proporzionalità:

Una volta accertato che il comportamento personale dell'interessato rappresenta una minaccia sufficientemente grave da giustificare un provvedimento restrittivo, le autorità devono effettuare una **valutazione della proporzionalità** per decidere se all'interessato possa essere negato l'ingresso o se l'interessato possa essere allontanato per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Le autorità nazionali devono individuare gli interessi tutelati. Sulla base di tali interessi devono svolgere un'analisi delle caratteristiche della minaccia.

Possono essere presi in considerazione i seguenti **fattori**:

- grado di pericolo per la società derivante dalla presenza dell'interessato sul territorio dello Stato membro;
- natura delle attività criminose, loro frequenza, pericolo cumulativo e danni causati;
- tempo trascorso dalla commissione degli atti e comportamento dell'interessato (si può tenere conto anche del buon comportamento in carcere e dell'eventuale liberazione condizionale).

La **situazione personale e familiare dell'interessato** deve essere valutata attentamente al fine di stabilire se i provvedimenti previsti siano appropriati e non eccedano quanto strettamente necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, e se questo non possa essere conseguito con provvedimenti meno severi.

Si dovrebbe tenere conto dei seguenti **fattori**, elencati a titolo indicativo all'[art. 28, paragrafo 1, Direttiva 2004/38](#):

- incidenza dell'allontanamento sulla situazione economica, personale e familiare dell'interessato (e dei familiari che avrebbero diritto di restare nello Stato membro ospitante);
- gravità delle difficoltà cui rischiano di incorrere il coniuge/partner e i figli nel paese di origine dell'interessato;
- intensità dei legami (parenti, visite, conoscenze linguistiche) – o mancanza di legami – con lo Stato membro d'origine e con lo Stato membro ospitante (ad esempio, l'interessato è nato nello Stato membro ospitante o ci vive fin dall'infanzia);
- durata del soggiorno nello Stato membro ospitante (la situazione del turista è diversa da quella di chi vive da molti anni nello Stato membro ospitante);
- età e stato di salute.

2. LA DISCIPLINA NAZIONALE

2.1. ASPETTI GENERALI E COMUNI

I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari sono disciplinati dagli [artt. 13, 20, 21 e 22 d.lgs. n. 30/2007](#). Si tratta degli articoli che hanno subito nel corso degli anni i maggiori interventi da parte del Parlamento e del Governo italiani (in particolare, ad opera del [d.lgs. 28 febbraio 2008 n. 32](#), ma, da ultimo, anche del [d.l. n. 89/2011](#)).

In attuazione della direttiva 2004/38/CE, è previsto che i provvedimenti di allontanamento possano essere adottati nei confronti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari in sole due ipotesi:

A) Provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica: riguarda tutti i cittadini dell'Unione europea, si può disporre sin al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, comporta un divieto di rientro, è eseguibile anche con accompagnamento forzato alla frontiera, nelle more delle quali è consentito adottare nei suoi confronti anche un provvedimento di trattenimento;

B) Provvedimenti di allontanamento per cessazione del diritto di soggiorno: sono adottabili soltanto nei confronti degli stranieri che non abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente, non comporta divieto di rientro, ma solo l'obbligo di recarsi ad un consolato italiano all'estero per attestare l'avvenuto rimpatrio...

I presupposti, i limiti e le garanzie previste in ciascuna di tali ipotesi sono esaminati rispettivamente nei successivi paragrafi 2.1. e 2.2.

Al paragrafo 2.4. si riporta una tabella che schematizza i diversi casi.

Le misure di allontanamento sopra indicate si applicano

- a) ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea che si trovano in Italia;
- b) ai familiari, anche extracomunitari, dei cittadini dell'Unione europea che si trovano in Italia;
- c) ai familiari comunitari od extracomunitari dei cittadini italiani.

Perciò il familiare extracomunitario di un cittadino dell'Unione che si trova in Italia non può essere espulso con uno dei provvedimenti di espulsione previsti dal testo unico delle leggi sull'immigrazione emanato con d.lgs. n. 286/1998, ma nei suoi confronti può soltanto essere adottato un provvedimento di allontanamento nei casi e nei modi previsti dal d.lgs. n. 30/2007;

- d) ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e ai cittadini di San Marino, ([vedi la scheda Ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari](#)).

<p>2.2. I PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</p>
--

2.2.1. Le singole ipotesi che legittimano i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico e sicurezza previste dalla normativa

Il sistema delle misure di allontanamento per motivi di ordine pubblico e sicurezza in Italia è attualmente così organizzato nell'[art. 20 d. lgs. n. 30/2007](#):

A) si prevedono due tipi di misure di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato adottabili nelle seguenti **ipotesi tipizzate dal legislatore**:

a. P'allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Riguarda il caso in cui il valore posto a repentaglio è la stabilità delle istituzioni dello Stato (ad esempio, per un attacco terroristico o per un'attività di spionaggio).

Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro dell'Interno.

I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando si verifica una delle seguenti circostanze:

a) **quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie** indicate nell'art. 18 legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni; tale disposizione però è stata oggi abrogata dall'art. 120 del codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-

zione emanato con [d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) e non è stata sostituita. Tuttavia le fattispecie che erano previste nella disposizione abrogata sono pressoché integralmente riprodotte nelle [lett. d\), e\), f\), g\), h\), i\) dell'art. 4 d. lgs. n. 159/2011](#):

d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

b) quando vi sono fondati motivi di ritenere che **la permanenza nel territorio dello Stato della persona da allontanare possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.**

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. Si tratta dei reati contro la personalità dello Stato (ad esempio, associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale).

b. P'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Tale provvedimento è adottato dal Prefetto del luogo di residenza o di dimora del destinatario, salvo che il destinatario del provvedimento sia una persona che abbia soggiornato in Italia per dieci anni o un minore, nel qual caso è competente il Ministro dell'Interno. Esso riguarda il caso in cui la prognosi di grave pericolo in caso di permanenza del cittadino dell'Unione o del suo familiare riguardi la società civile (ad esempio, per una serie di gravi delitti contro la persona).

In base all'[art. 20, comma 3, d.lgs. n. 30/2007](#), i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando **la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.** Per tale valutazione non è richiesta un tipo di condanna penale, bensì l'esistenza di comportamenti tenuti dalla persona, una valutazione che riguarda la gravità, l'effettività e sufficiente gravità della minaccia che quei comportamenti arrecano ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica. Per poter orientare la discrezionalità dell'amministrazione circa l'effettiva pericolosità di quei comportamenti messi in atto dalla persona si indicano altresì alcuni elementi aggiuntivi riferiti a suoi precedenti comportamenti illeciti della persona che possono essere utili a confermare la pericolosità del nuovo comportamento illecito. Infatti [l'art. 20 d. lgs. n. 30/2007](#)

prevede che ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono quei comportamenti, anche

a) di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero

b) di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'[art. 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69](#): si tratta delle ipotesi per le quali è prevista la consegna obbligatoria in caso di emissione di un mandato di cattura europeo, cioè dei fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'art. 583 cod. pen.;

- q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;
- r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;
- s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;
- t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;
- u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;
- v) indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;
- aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;
- bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;
- cc) falsificare mezzi di pagamento;
- dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;
- ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;
- hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;
- ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
- mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

c) di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'[art. 444 del codice di procedura penale](#) per i medesimi delitti o

d) dell'appartenenza a taluna delle categorie indicate all'[art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), e successive modificazioni, o all'[art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni (in base all'[art. 116 d. lgs. n. 159/2011](#) i riferimenti a tali disposizioni oggi abrogate devono oggi essere riferiti alle ipotesi previste negli [artt. 1 e 4 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#)), cioè

- a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
- d) gli indiziati di appartenere alle associazioni a delinquere di tipo mafioso previste e punite dall'[416-bis cod. pen.](#);
- e) i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'[art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.](#) ovvero del delitto di cui all'[art. 12-quinquies, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](#);

- g) gli stessi soggetti che abbiano commesso quegli altri atti penalmente rilevanti per i quali è consentito il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato
- e) di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.

Si prevede poi un provvedimento di ***allontanamento per altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza***: esso è adottato dal Prefetto del luogo di residenza o di dimora del destinatario e riguarda le situazioni di persone che non rientrano nelle fattispecie sopra descritte ma che comportano comunque un rischio grave e attuale per le istituzioni dello Stato o la società civile. L'Amministrazione può servirsi di questo tipo di provvedimento nei confronti di una persona la cui presenza sul territorio italiano sia ritenuta un grave pericolo per la società civile o per le istituzioni dello Stato, anche se la sua situazione non rientra tra quelle che legittimano l'adozione di provvedimenti di allontanamento per motivi ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di un provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di sicurezza pubblica.

I presupposti di quest'ultimo provvedimento appaiono troppo generici e perciò tale tipo di provvedimento non sembra rispettare il requisito richiesto dall'Unione europea secondo il quale gli Stati membri devono definire chiaramente gli interessi che intendono tutelare con le misure di allontanamento. Come si è illustrato nel punto 1.2.I., la necessità di indicare chiaramente gli interessi tutelati è stata di recente ribadita nella *Comunicazione della Commissione COM (2009) 313*.

Si prevede infine un provvedimento di ***allontanamento per motivi di salute pubblica***. In merito, l'[art. 20 d.lgs. n. 30/2007](#) chiarisce che le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono soltanto quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Tuttavia è importante ricordare che si prevede che le malattie che insorgono dopo l'ingresso nel territorio italiano non possono giustificare l'allontanamento. Si tratta peraltro di provvedimento quasi mai adottato nella prassi recente

2.2.2. Le regole comuni alle tre ipotesi di allontanamento per motivi di ordine pubblico o sicurezza.

Il [comma 4 dell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007](#) riproduce i principi di diritto dell'Unione sopra ricordati che valgono per tutte e tre le misure di allontanamento sopra indicate, disponendo che i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.

Ne discende che i provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari saranno legittimi nei limiti in cui rispettino questi principi, da interpretarsi alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia.

In particolare, devono essere rispettati:

- 1) il principio di proporzionalità;

- 2) l'obbligo di non essere motivati da ragioni di ordine economico;
- 3) l'obbligo di non essere motivati da ragioni estranee a comportamenti individuali dell'interessato;
- 4) il principio secondo cui i comportamenti che si imputano alla persona da allontanare devono rappresentare una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza;
- 5) il principio secondo cui l'esistenza di condanne penali non giustifica **di per sé** l'adozione del provvedimento di allontanamento.

Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si deve poi tener conto della **situazione di fatto** in cui si trova la persona oggetto del provvedimento [[art. 20, co. 5, d. lgs. n. 30/2007](#)]. In particolare occorre tener conto:

- a) della durata del soggiorno in Italia e dell'età della persona;
- b) della situazione familiare ed economica;
- c) dello stato di salute;
- d) dell'integrazione sociale e culturale nel territorio italiano;
- e) dell'importanza dei suoi legami col paese di origine.

Poiché i criteri e i requisiti sono previsti da norme legislative queste valutazioni devono far parte della motivazione del provvedimento: non dovrebbero comportare un'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione, bensì essere espressione di un'attività vincolata, sia pure subordinata ad una serie di accertamenti di fatto, quali quelli sopra indicati, sicché il provvedimento è viziato per violazione di legge, ogniqualvolta la motivazione non dia conto dell'avvenuto accertamento imposto dalla legge stessa.

La giurisprudenza italiana.

La giurisprudenza ha applicato tali principi in materia di allontanamento di cittadini dell'Unione o dei loro familiari.

Con decreto del 8.10.2008 il Tribunale di Milano ha annullato un provvedimento di allontanamento motivato con i precedenti penali della persona, perché la documentazione prodotta dalla Questura non era idonea a provare l'esistenza di tale precedenti. Il Giudice rileva che la documentazione depositata dall'Amministrazione era idonea a legittimare l'adozione di un provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni di soggiorno, ma non un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine o sicurezza pubblici.

Con decreto 9.3.2009, il Tribunale di Roma ha annullato il provvedimento di allontanamento ai sensi degli artt. 20 e 20-bis d.lgs. 30/2007, immediatamente esecutivo, ritenendo la tenuità dei fatti di reato contestati e valorizzando l'integrazione del cittadino comunitario nel territorio nazionale.

Con decreto del 4.7.2008, il Tribunale di Firenze ha osservato che la mancata iscrizione anagrafica, l'assenza di lavoro e l'indisponibilità di risorse economiche sono tutte circostanze inconferenti o irrilevanti ai fini di determinare l'esistenza di motivi di pubblica sicurezza.

Con decreto del 16.1.2008, il Tribunale di Bologna ha escluso che alcuni precedenti, quali una condanna per furto e alcune segnalazioni per invasione di terreni fossero idonei a rappresentare una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.

2.2.3. Limitazioni all'allontanamento di determinate categorie di persone

Le norme comunitarie e nazionali prevedono alcune limitazioni al potere di adottare provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o sicurezza nei confronti di determinate categorie di persone:

A) i **titolari di permesso di soggiorno permanente** possono essere allontanati soltanto con provvedimenti adottati per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri gravi motivi di ordine o di sicurezza pubblica; non possono, invece, essere allontanati per gli *altri motivi* di ordine pubblico o pubblica sicurezza a meno che tali motivi non abbiano il requisito della *gravità*: la valutazione della sussistenza della *gravità* di questi altri motivi, comporta una valutazione discrezionale, facilmente aggirabile con motivazioni apparenti [[art. 20, co. 6, d. lgs. n. 30/2007](#)].

B) i **soggiornanti da più di un decennio** e i **minori** possono essere allontanati soltanto per ragioni di sicurezza dello Stato e motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo che l'allontanamento del minore sia necessario nell'interesse dello stesso minore [[art. 20, co. 7, d. lgs. n. 30/2007](#)]. In tale ipotesi però il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di sicurezza pubblica è adottato dal Ministro dell'Interno e non dal Prefetto.

In proposito la [Corte di giustizia dell'UE nella sent. del 23 novembre 2010 nel procedimento C-145/09](#) ha precisato che

1) per stabilire se un cittadino dell'Unione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento - criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata accordata dall'[art. 28, n. 3, lett. a\), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, 2004/38/CE](#), che esclude l'adozione del provvedimento di allontanamento, fatti salvi motivi imperativi di pubblica sicurezza - occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso di specie, ed in particolare la durata di ciascuna delle assenze dell'interessato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonché le ragioni che hanno indotto l'interessato a lasciare tale Stato membro, determinando o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali;

2) qualora il giudice accerti che il cittadino dell'Unione beneficia della protezione di cui all'[art. 28, n. 3, della direttiva](#), tale disposizione deve interpretarsi nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell'Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni.

3) qualora il giudice accerti che il cittadino dell'Unione beneficia della protezione dell'[art. 28, n. 2, di tale direttiva](#) (secondo cui lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza), tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra

nella nozione di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza». La Corte ha precisato che nell'ambito di tale valutazione occorre prendere in considerazione i diritti fondamentali di cui si garantisce il rispetto, in quanto è possibile addurre motivi di interesse generale per giustificare una misura nazionale idonea ad ostacolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi solo qualora detta misura sia conforme a tali diritti, e in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare come sancito all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2.2.4. L'assistenza linguistica

In tema di assistenza linguistica, l'obbligo di traduzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di pubblica sicurezza è previsto soltanto se il destinatario non conosce la lingua italiana, valutazione, questa, compiuta dalla pubblica amministrazione e contestabile soltanto in sede di eventuale ricorso giurisdizionale [[art. 20, comma 10, d.lgs. n. 30/2007](#)].

Per il caso di accertata mancata conoscenza della lingua, **l'atto è tradotto**, anche mediante formulari in lingua comprensibile, se però ciò non sia possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione, l'atto sarà tradotto in francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

2.2.5. La notifica e contenuti del provvedimento di allontanamento

Il provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di pubblica sicurezza, oltre ad essere motivato, deve essere notificato, ai sensi dell'[art. 20, comma 10, d.lgs. n. 30/2007](#) e dunque ha natura di atto recettizio, deve indicare le modalità di impugnazione, dunque è preordinato all'esercizio del diritto di difesa, deve indicare il termine per l'allontanamento e la durata del divieto di reingresso.

2.2.6. Le segnalazioni del sindaco.

Ai sensi dell'[art. 20, comma 17, d.lgs. n. 30/2007](#), i provvedimenti di allontanamento per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica sono adottati dal Prefetto o dal Ministro dell'interno tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del **sindaco** del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

Il Sindaco può dunque inviare le sue segnalazioni, ma esse non sono vincolanti e devono essere motivate e inoltre il bilanciamento finale di tutti gli interessi coinvolti spetta all'autorità competente ad adottare il provvedimento, sicché ben potrebbero costoro soprassedere all'adozione del provvedimento in presenza di altri elementi ricavati altrove o da valutazioni diverse.

E' evidente però che particolare efficacia possono avere segnalazioni che attengono a funzioni amministrative spettanti al Comune, come accertamenti anagrafici o di polizia locale o relazioni dei servizi sociali sulla situazione di inserimento sociale, familiare.

Peraltro nulla impedisce di ricavare da tale disposizione anche la conclusione che il Prefetto o il Ministro dell'Interno possano chiedere al Sindaco del Comune in cui si trova il cittadino dell'Unione europea segnalazioni su tali aspetti che attengono a funzioni amministrative di competenza comunale.

2.2.7. Modalità di esecuzione dell'allontanamento.

I provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di sicurezza pubblica sono eseguiti secondo due diverse modalità:

- a) l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano entro un determinato termine, il che consiste in una misura limitativa della libertà di circolazione e di soggiorno;
- b) l'accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia.

La modalità ordinaria di esecuzione è l'allontanamento volontario, mentre l'eccezione è l'accompagnamento coattivo da decidersi caso per caso.

La regola è l'allontanamento volontario.

Di regola, il provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di sicurezza pubblica non è eseguito coattivamente, ma contiene un obbligo di lasciare il territorio nazionale entro un termine che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica [[art. 20, comma 10, d.lgs. n. 30/2007](#)].

Nei casi di comprovata urgenza il termine può essere ridotto a 10 gg. (ovviamente nel provvedimento devono essere data motivazione circa le ragioni dell'urgenza non con formule di stile).

Se il destinatario non lascia il territorio dello Stato italiano nel termine fissato il provvedimento è eseguito con allontanamento alla frontiera disposto dal Questore, provvedimento che deve essere inviato al Tribunale ordinario in composizione monocratica che deve convalidarlo entro le successive 48 ore.

L'eccezione dell'accompagnamento coattivo immediato da decidersi caso per caso

Per l'esecuzione di quei provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di sicurezza pubblica adottati in quelle ipotesi in cui, nel caso concreto, si ravvisi l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza, il questore può eseguire immediatamente il provvedimento di allontanamento mediante l'adozione di un provvedimento di accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia [[art. 20, comma 11, d.lgs. n. 30/2007](#)]. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998, ma il giudice competente a disporre la convalida sarà il tribunale ordinario in composizione monocratica [[art. 20 ter d.lgs. n. 30/2007](#)] e non il giudice di pace.

Dunque il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il

giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'[art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#), nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti per l'allontanamento e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione, ma il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

La convalida dell'allontanamento da parte del Giudice del tribunale non può avvenire nei locali della Questura: il d.lgs. n. 30/2007 infatti non richiama l'art. 13, comma 5 ter d.lgs. 286/1998, il quale prevede che *“al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo”*. Solo in casi del tutto eccezionali da identificarsi previamente in protocolli di intesa, può considerarsi consentito prevedere la presenza del giudice nei locali messi a disposizione dalla Questura.

Come sottolineato dal Consiglio superiore della magistratura in una sua delibera del 21 luglio 2010, una diversa lettura contrasterebbe con il senso delle decisioni della Corte costituzionale che hanno sottolineato la necessità di una piena giurisdizionalizzazione della fase della convalida (http://www.csm.it/circolari/100721_6_7.pdf).

Regole da seguire quando ricorra un'ipotesi di allontanamento da eseguirsi con accompagnamento coattivo e la persona sia sottoposta a procedimento penale.

Secondo [l'art. 20 bis del d.lgs. n. 30/2007](#) nelle ipotesi in cui debba disporsi l'accompagnamento coattivo (perché la persona non ha ottemperato all'ordine di allontanarsi volontariamente ovvero perché si ravvisa l'urgenza dell'allontanamento per incompatibilità con la civile e sicura convivenza conseguente all'ulteriore permanenza sul territorio ([art. 20, commi 11 e 12 d. lgs. n. 30/2007](#)) e il destinatario del provvedimento di allontanamento sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'[art. 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#), il nulla osta di cui all'[art. 13, comma 3, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#) si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta e non si dà luogo alla sentenza prevista all'[art. 13, comma 3-quater, d. lgs. n. 286/1998](#), qualora si proceda per i reati di cui all'art. 380 cod. proc. pen.; quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui [all'art. 380 cod. proc. pen.](#), si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

Dunque alla luce di queste disposizioni si può così ricostruire la disciplina:

1) il provvedimento di allontanamento è disposto con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati indicati [nell'art. 380 cod. proc. pen.](#), si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire il provvedimento di allontanamento richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo soltanto in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede ad eseguire il provvedimento di allontanamento col provvedimento di accompagnamento che subito inviato al tribunale per la convalida come sopra indicato. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro 48 ore dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'[art. 14 d.lgs. n. 286/1998](#). Tale disciplina si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti; il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'accompagnamento; il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

2) Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'[art. 391, comma 5, cod. proc. pen.](#), o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.

3) In tutte le ipotesi indicate nei punti precedenti, acquisita la prova dell'avvenuta esecuzione dell'allontanamento, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere ed è sempre disposta la confisca delle cose indicate nel [secondo comma dell'art. 240 cod. pen.](#) Si applicano le disposizioni di cui ai [commi 13, 13-bis, 13-ter e 14 d. lgs. n. 286/1998](#).

4) Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal divieto di rientro nel territorio dello Stato ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'[art. 345 cod. proc. pen.](#) Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'[art. 307 cod. proc. Pen.](#)

2.2.8. Il divieto di reingresso dello straniero allontanato per motivi di ordine pubblico o sicurezza e la sua eventuale violazione. La richiesta di revoca. L'autorizzazione al rientro

Il divieto di reingresso

Ogni provvedimento di allontanamento disposto per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di sicurezza pubblica comporta il divieto di reingresso nel territorio dello Stato italiano [[art. 20, co. 10, d. lgs. n. 30/2007](#)]:

- a) divieto di rientro non superiore a **10 anni** se l'allontanamento è disposto per motivi di sicurezza dello Stato;
- b) divieto di rientro non superiore a **5 anni** negli altri casi.

La previsione di disporre un divieto di reingresso “*non superiore a ...*”, comporta che il divieto possa anche essere di durata inferiore alla durata massima del periodo e dunque in ogni provvedimento di allontanamento deve essere motivato anche circa la scelta discrezionale della durata del divieto di reingresso imposto .

Violazione del divieto di reingresso

Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso compie un reato punito con la reclusione fino a due anni se il motivo dell'allontanamento è la sicurezza dello Stato e fino ad un anno negli altri casi [[art. 20, co. 14, d. lgs. n. 30/2007](#)].

Nel processo il giudice può sostituire la pena della reclusione con un provvedimento di allontanamento da eseguirsi con accompagnamento immediato e con divieto di reingresso da 5 a 10 anni. L'allontanamento è eseguito dal questore anche se la sentenza non è definitiva.

La pena è fino a tre anni di reclusione se il reingresso illegale avviene a seguito di un provvedimento di allontanamento disposto dal giudice come sanzione sostitutiva della detenzione [[art. 20, co. 15, d. lgs. n. 30/2007](#)].

In caso di condanna per i reati di reingresso illegale, se il giudice non sostituisce la pena con l'allontanamento, è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento da eseguirsi con provvedimento di accompagnamento coattivo, previa convalida giurisdizionale ed eventuale provvedimento di trattenimento in un CIE (Centri di identificazione ed espulsione) [[art. 20, co. 9, d. lgs. n. 30/2007](#)].

Richiesta di revoca del divieto di reingresso.

Ai sensi dell'[art. 20, comma 13, d.lgs. n. 30/2007](#), il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

L'autorizzazione al rientro dell'allontanato per partecipare al giudizio

In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

2.2.9. L'ordine giudiziario di allontanamento a titolo di misura di sicurezza.

Altri tipi di provvedimenti di allontanamento sono disposti nei casi previsti dal codice penale:

1) l'[art. 235 cod. pen.](#) prevede che il giudice ordina l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che negli altri casi espressamente preveduti dalla legge, quando il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Il trasgressore dell'ordine di allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni e in tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2) in base all'[art. 312 cod. pen.](#) il giudice ordina l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti dal II^o libro, titolo I del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato) e il trasgressore dell'ordine di allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni e in tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Poiché gli [artt. 202, 203 cod. pen.](#) prevedono che le misure di sicurezza siano applicabili soltanto a persone socialmente pericolose che abbiano commesso un reato (cioè a persone, anche se non imputabili o non punibili, la quale ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati; la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'[art. 133 cod. pen.](#)) e poiché secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia non vi può essere alcun automatismo tra sentenza di condanna e provvedimento di allontanamento, il giudice penale può adottare il provvedimento soltanto in presenza dei requisiti previsti in generale per tutti i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di sicurezza dello Stato (pericolosità sociale concreta e attuale, proporzionalità, valutazione dell'inserimento sociale etc.).

Perciò un'apposita disposizione legislativa dedicata all'esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'UE e di un suo familiare prevede che l'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di

un suo familiare, come indicati negli artt. 2, comma 1 lett. b), e 3, comma 2, lett. a) d. lgs. n. 30/2007, è disposto in conformità ai criteri e alle modalità previsti dall'art. 20 d. lgs. n. 30/2007 ([art. 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, emanate con d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271](#), nel testo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con mod., nella legge n. 129/2011](#)).

Inoltre, trattandosi di misura di sicurezza, essa è sempre revocabile dal magistrato di sorveglianza qualora cessi la pericolosità sociale del condannato ([artt. 207 e 208 cod. pen.](#)) e deve essere eseguita al termine dell'espiazione della pena detentiva o, in mancanza, al momento in cui la sentenza è definitiva ([art. 211 cod. pen.](#)).

2.3. I PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO PER CESSAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO

Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli artt. 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli [artt. 11 e 12 D. Lgs. n. 30/2007](#). L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso [[art. 21 d.lgs. n. 30/2007](#)].

Le condizioni del diritto di soggiorno nel periodo di primi tre mesi, le condizioni del diritto di soggiorno nel periodo successivo e le ipotesi in cui le condizioni del soggiorno cessano sono analizzate nella [scheda Ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea](#).

Il provvedimento di allontanamento per cessazione del diritto di soggiorno è adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. A ciò si aggiunga che in base [all'art. 54, comma 5-bis d. lgs. n. 267/2000](#) il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di allontanamento dal territorio dello Stato. Il sindaco ha dunque un ruolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento per cessazione del diritto di soggiorno, ma è sempre un ruolo consultivo.

Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Si tratta di valutazioni molto importanti che devono essere ponderate e tali valutazioni devono essere espressamente indicate nella motivazione del provvedimento.

Il provvedimento riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese.

Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'[art. 20, comma 10, d. lgs. n. 30/2007](#), cioè il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di per-

sonale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato..

Il provvedimento di allontanamento per cessazione del diritto di soggiorno non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale: è questa una delle principali differenze tra questo provvedimento e quelli adottati per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza e una delle ragioni per cui l'autorità amministrativa talvolta adotta un provvedimento per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza anche in casi in cui si evidenzia semplicemente la mancanza delle condizioni di soggiorno.

Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una **attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento**, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri (finora non emanato), da presentare presso un consolato italiano.

Conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento.

Nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento per cessazione del diritto di soggiorno e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato per lasciare il territorio dello Stato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un **provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico**, ai sensi dell'[art. 20 n. 30/2007](#), immediatamente eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera.

2.4. La tutela giurisdizionale

L'[art. 22 d.lgs. n. 30/2007](#) disciplina le modalità in cui si realizza la tutela giurisdizionale del destinatario di un provvedimento di allontanamento.

A seconda del tipo di provvedimento di allontanamento, la giurisdizione è affidata al Giudice amministrativo o al Giudice ordinario.

- A) Il ricorso contro il provvedimento di allontanamento è stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico, è giudicato dal Giudice amministrativo e il giudizio si svolge secondo le norme del codice del processo amministrativo, emanato con il d.lgs. n. 104/2010;
- B) Il ricorso contro il provvedimento di allontanamento adottato per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per cessazione delle condizioni che determinano il diritto al soggiorno, è giudicato dal Tribunale ordinario, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato [[art. 17, d.lgs. n. 150/2011](#)] e il giudizio si svolge secondo il rito sommario di cognizione regolato dal d.lgs. n. 150/2011.

Il procedimento davanti al Giudice amministrativo.

Le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento disposti per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico sono devolute alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma ([art. 135 d.lgs. n. 104/2010](#)).

Ciò significa che anche i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico, benché siano emanati dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario, devono essere impugnati con ricorso presentato al TAR del Lazio.

Al procedimento si applicano le norme del codice del processo amministrativo ([d.lgs. n. 104/2010](#)) il che significa che l'azione di annullamento del decreto per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni ([art. 29 codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. n. 104/2010](#)).

Tuttavia alcune particolarità di tali giudizi sono previste dall'[art. 22 d.lgs. n. 30/2007](#):

1) L'interessato può sottoscrivere personalmente il ricorso avverso i provvedimenti di allontanamento.

2) Il ricorso può essere presentato anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza.

3) La procura speciale al difensore è rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4) Il ricorso può essere accompagnato da un'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Finché il TAR non decida su tale istanza, l'efficacia del provvedimento di allontanamento resta sospesa, salvo che il provvedimento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato.

Il procedimento davanti al Tribunale ordinario.

Il ricorso contro il provvedimento di allontanamento adottato per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per cessazione delle condizioni che determinano il diritto al soggiorno è esaminato e giudicato dal giudice ordinario secondo il rito sommario di cognizione e le regole indicate dall'[art. 17 d.lgs. n. 150/2011](#):

1) Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

2) Il ricorso può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

3) Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

4) L'interessato può chiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento; su tale istanza, il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, sentite le parti. L'allontanamento dal territorio italiano non può avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.

Regole comuni.

La parte può stare in giudizio personalmente, quindi la difesa tecnica è meramente eventuale, e non è prevista la difesa d'ufficio.

Gratuito patrocinio e contributo unificato.

Il [d.lgs. n. 30/2007](#) non disciplina il **gratuito patrocinio** che, a differenza dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione dei cittadini extracomunitari previsto dagli artt. 13 e 14 d. lgs. n. 286/1998, non è *ex lege*, indipendentemente dalle condizioni reddituali, sicché si applicano le norme generali in materia di ammissione al patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato.

Nulla è previsto in tema di contributo unificato: dovrebbero quindi applicarsi le regole ordinarie, sicché nel caso di procedimento avanti il Tribunale ordinario, regolato dal rito sommario di cognizione, deve essere versato un contributo pari a 225,00 euro, mentre in caso di procedimento avanti al TAR del Lazio, dovrebbe essere versato un contributo pari a 300,00 euro.

Se si considera che i cittadini di Paesi terzi, in caso di espulsione, a) sono ammessi ex lege al patrocinio a spese dello stato, b) sono esentati dal pagamento del contributo unificato, diventa evidente l'esistenza di un trattamento meno favorevole nei confronti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari che si ritiene contrastante con l'art. 3 della Costituzione e con la normativa dell'Unione.

2.5. TABELLA RIASSUNTIVA

<p>Provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato (artt. 20, 20-bis, 20-ter e 22 D. Lgs. n. 30/2007, come modific. dal d.lgs. n. 32/2008 e dal d.l. n. 89/2011)</p>	<p>Provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di sicurezza pubblica (artt. 20, 20-bis, 20-ter e 22 D. Lgs. n. 30/2007, come modific. dal d.lgs. n. 32/2008 e dal d.l. n. 89/2011)</p>	<p>Provvedimento di allontanamento per altri motivi di ordine pubblico e sicurezza (artt. 20, 20-bis, 20-ter, 21 e 22 D. Lgs. n. 30/2007, come modific. dal d.lgs. n. 32/2008 e dal d.l. n. 89/2011)</p>	<p>Provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno (artt. 21 e 22 D. Lgs. n. 30/2007, come modific. dal d.lgs. n. 32/2008 e dal d.l. n. 89/2011)</p>	<p>Ordine giudiziario di allontanamento a titolo di misura di sicurezza (artt. 235 e 312 cod. pen. modific. con d.l. n. 92/2005, conv. in l. n. 125/2008 e art. 183-ter norme di attuaz., di coordinam. e transitorie del cod. proc. pen.)</p>
<p>Presupposti a) appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 b) vi sono fondati motivi di ritenere che la permanenza della persona nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. N.B.: si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale (Delitti contro la personalità dello Stato)</p>	<p>Presupposti Persona da allontanare ha tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche, quando vi siano tali comportamenti, di a) eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, b) eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (reati per i quali è obbligatoria la consegna della persona ricercata da mandato di arresto europeo), d) eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i</p>	<p>Presupposti A) Altri motivi di ordine pubblico e sicurezza B) malattie sorte prima dell'ingresso nel territorio italiano o infermità con potenziale epidemico individuate dalla Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose, purché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. C) inottemperanza al provvedimento di allontanamento disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 21 d. lgs. n. 30/2007 per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, senza aver presentato l'attestazione consolare di adempimento dell'allontanamento</p>	<p>Presupposti Cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli artt 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 D. Lgs. n. 30/2007. L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso</p>	<p>Presupposti 1) Condanna per il compimento di un reato a) se la condanna è alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni b) se la condanna è ad una pena restrittiva della libertà personale per uno dei delitti previsti dal titolo I del codice penale (delitti contro lo Stato) 2) pericolosità sociale del condannato 3) altri criteri indicati dall'art. 20 d. lgs. n. 20/2007</p>

ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI LORO FAMILIARI
E TUTELE GIURISDIZIONALI

Scheda pratica ASGI, a cura di G. Perin e P. Bonetti, 23 marzo 2012

	<p><u>Presupposti</u> mede simi delitti (patteggiamento), e) appartenenza a una delle categorie indicate dall'art. 1 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e succ. mod.:</p> <ol style="list-style-type: none">1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, <p>d) appartenenza ad una delle categorie indicate dall'art. 1 L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni: indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;</p> <p>e) misure di prevenzione o provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere</p>			
--	--	--	--	--

ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI LORO FAMILIARI
E TUTELE GIURISDIZIONALI

Scheda pratica ASGI, a cura di G. Perin e P. Bonetti, 23 marzo 2012

<p><u>Categorie allontanabili</u> Tutti citt. UE, esclusi quelli sottoposti a procedimento penale per uno dei reati dell'art. 380 c.p.p. che siano sottoposti a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa</p>	<p><u>Categorie allontanabili</u> Tutti citt. UE, esclusi quelli sottoposti a procedimento penale per uno dei reati dell'art. 380 c.p.p. che siano sottoposti a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa</p>	<p><u>Categorie allontanabili</u> Tutti i citt. UE, esclusi a) titolari di diritto di soggiorno permanente (salvo che i motivi siano gravi) b) titolari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti 10 anni; c) minorenni, salvo che 'allontanamento sia nell'interesse del minore d) quelli sottoposti a procedimento penale per uno dei reati dell'art. 380 c.p.p. che siano sottoposti a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa</p>	<p><u>Categorie allontanabili</u> Tutti i citt. UE e i loro familiari extracomunitari</p>	<p><u>Categorie allontanabili</u> - tutti i citt. UE</p>
---	---	--	--	---

ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI LORO FAMILIARI
E TUTELE GIURISDIZIONALI

Scheda pratica ASGI, a cura di G. Perin e P. Bonetti, 23 marzo 2012

<p><u>Autorità emananti</u> Ministro dell'Interno</p>	<p><u>Autorità emananti</u> A) Ministro dell'Interno se il provvedimento è adottato nei confronti di a) titolari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti 10 anni; b) minorenni B) prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario in tutti gli altri casi</p>	<p><u>Autorità emananti</u> Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario</p>	<p><u>Autorità emananti</u> Prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora,</p>	<p><u>Autorità emananti</u> Giudice al momento della pronuncia della sentenza di condanna</p>
<p><u>Effetti</u> 1) obbligo di lasciare immediatamente il territorio dello Stato da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia 2) divieto di reingresso che non può essere superiore a 10 anni</p>	<p><u>Effetti</u> 1) obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro un termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a 10 giorni 2) divieto di reingresso che non può essere superiore a 5 anni</p>	<p><u>Effetti</u> 1A) In generale: obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro un termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a 10 giorni 1B) allontanamento coattivo immediato se il provvedimento è disposto per inottemperanza al provvedimento di allontanamento disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 21 d. lgs. n. 30/2007 per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, senza aver presentato l'attestazione consolare di adempimento dell'allontanamento 2) divieto di reingresso che non può essere superiore a 5 anni</p>	<p><u>Effetti</u> 1) obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro un termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica 2) obbligo di adempimento dell'allontanamento mediante attestazione da presentare presso un consolato italiano</p>	<p><u>Effetti</u> obbligo di lasciare il territorio dello Stato da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia</p>

<p><u>Esecuzione</u> A) Esecuzione differita B) Qualora, caso per caso, si ravvisi l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio</p> <p><u>Esecuzione</u> torio è incompatibile con la civile e sicura convivenza esecuzione immediata con provv. del Questore di accompagnamento alla frontiera che è comunicato al tribunale ordinario in composizione monocratica entro 48 ore che deve convalidarlo entro le successive 48 ore, sentiti l'interessato e il difensore. Se il destinatario è sottoposto a procedimento penale si richiede nulla-osta all'autorità giudiziaria che si intende dato con silenzio-assenso entro 48 ore o dal giudice al momento della convalida dell'arresto o della remissione in libertà; il giudice acquisita la prova dell'avvenuto allontanamento pronuncia sentenza di non luogo a procedere per reati diversi da quelli indicati nell'art. 380 c.p.p. L'accompagnamento da parte delle forze di polizia è eseguito dopo la convalida. Nel frattempo lo straniero è trattenuto in un CIE (con convalida del provvedimento di trattenimento entro le 48+48 ore)</p>	<p><u>Esecuzione</u> A) Esecuzione differita, B) Qualora, caso per caso, si ravvisi l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio</p> <p><u>Esecuzione</u> è incompatibile con la civile e sicura convivenza esecuzione immediata con provv. del Questore di accompagnamento alla frontiera che è comunicato al tribunale ordinario in composizione monocratica entro 48 ore che deve convalidarlo entro le successive 48 ore, sentiti l'interessato e il difensore. C) Se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. In tal caso il provv. del Questore di accompagnamento alla frontiera è comunicato al tribunale ordinario in composizione monocratica entro 48 ore che deve convalidarlo entro le successive 48 ore, sentiti l'interessato e il difensore. Se il destinatario è sottoposto a procedimento penale si richiede nulla-osta all'autorità giudiziaria che si intende dato con silenzio-assenso entro 48 ore o dal giudice al momento della convalida dell'arresto o della remissione in libertà; il giudice acquisita la prova dell'avvenuto allonta-</p>	<p><u>Esecuzione</u> A) Esecuzione immediata con provvedimento di accompagnamento alla frontiera a) qualora lo straniero sia stato individuato sul territorio dello Sta</p> <p><u>Esecuzione</u> to dopo il provvedimento di allontanamento se il provvedimento è disposto per inottemperanza al provvedimento di allontanamento disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 21 d. lgs. n. 30/2007 per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, senza aver presentato l'attestazione consolare di adempimento dell'allontanamento b) qualora, caso per caso, si ravvisi l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza c) Se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato <u>In tali ipotesi</u> il provv. del Questore di accompagnamento alla frontiera è comunicato al tribunale ordinario in composizione monocratica entro 48 ore che deve convalidarlo entro le successive 48 ore, sentiti l'interessato e il difensore. Se il destinatario è sottoposto a procedimento penale si richiede nulla-osta all'autorità giudiziaria che si intende dato con silenzio-assenso entro 48 ore o</p>		<p><u>Esecuzione</u> Esecuzione immediata alla fine dell'esecuzione della pena detentiva (salvo revoca per cessazione della pericolosità sociale) con provv. del Questore di ac</p> <p><u>Esecuzione</u> compagnamento alla frontiera che è comunicato al tribunale ordinario in composizione monocratica entro 48 ore che deve convalidarlo entro le successive 48 ore, sentiti l'interessato e il difensore. Se il destinatario è sottoposto a procedimento penale si richiede nulla-osta all'autorità giudiziaria che si intende dato con silenzio-assenso entro 48 ore o dal giudice al momento della convalida dell'arresto o della remissione in libertà; il giudice acquisita la prova dell'avvenuto allontanamento pronuncia sentenza di non luogo a procedere per reati diversi da quelli indicati nell'art. 380 c.p.p. L'accompagnamento da parte delle forze di polizia è eseguito dopo la convalida. Nel frattempo lo straniero è trattenuto in un CIE (con convalida del provvedimento di trattenimento entro le 48+48 ore)</p>
--	--	--	--	--

ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI LORO FAMILIARI
E TUTELE GIURISDIZIONALI

Scheda pratica ASGI, a cura di G. Perin e P. Bonetti, 23 marzo 2012

<p><u>Reingresso illegale o sanzioni</u> Reato punito con reclusione fino a 2 anni, previo giudizio direttissimo. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da 5 a 10 anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva: provv. del Questore di accompagnamento alla frontiera che è comunicato al tribunale ordinario in composizione monocratica entro 48 ore che deve convalidarlo entro le successive 48 ore, sentiti l'interessato e il difensore; l'accompagnamento da parte delle forze di polizia è eseguito dopo la convalida; nel frattempo lo straniero è trattenuto in un CIE (con convalida del provvedimento di trattenimento entro le 48+48 ore). Nel caso in cui la pena sia stata sostituita dall'allontanamento con divieto di reingresso la successiva trasgressione del divieto di rientro è reato punito con la pena della reclusione fino a 3 anni.</p>	<p><u>Reingresso illegale o sanzioni</u> Reato punito con reclusione fino a 1 anno, previo giudizio direttissimo. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da 5 a 10 anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva: provv. del Questore di accompagnamento alla frontiera che è comunicato al tribunale ordinario in composizione monocratica entro 48 ore che deve convalidarlo entro le successive 48 ore, sentiti l'interessato e il difensore; l'accompagnamento da parte delle forze di polizia è eseguito dopo la convalida; nel frattempo lo straniero è trattenuto in un CIE (con convalida del provvedimento di trattenimento entro le 48+48 ore). Nel caso in cui la pena sia stata sostituita dall'allontanamento con divieto di reingresso la successiva trasgressione del divieto di rientro è reato punito con la pena della reclusione fino a 3 anni.</p>	<p><u>Reingresso illegale o sanzioni</u> Reato punito con reclusione fino a 1 anno, previo giudizio direttissimo. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da 5 a 10 anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva: provv. del Questore di accompagnamento alla frontiera che è comunicato al tribunale ordinario in composizione monocratica entro 48 ore che deve convalidarlo entro le successive 48 ore, sentiti l'interessato e il difensore; l'accompagnamento da parte delle forze di polizia è eseguito dopo la convalida; nel frattempo lo straniero è trattenuto in un CIE (con convalida del provvedimento di trattenimento entro le 48+48 ore). Nel caso in cui la pena sia stata sostituita dall'allontanamento con divieto di reingresso la successiva trasgressione del divieto di rientro è reato punito con la pena della reclusione fino a 3 anni.</p>	<p><u>Reingresso illegale o sanzioni</u> Provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico se lo straniero allontanato è individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione consolare italiana di aver adempiuto all'obbligo di allontanarsi dal territorio italiano</p>	<p><u>Reingresso illegale o sanzioni</u> - reato punito con la reclusione da 1 a 4 anni, con arresto obbligatorio anche fuori del casi di flagranza e giudizio con rito direttissimo</p>
<p><u>Rimedi giurisdizionali</u> - Ricorso al TAR Lazio, sezione di Roma entro 60 gg.</p>	<p><u>Rimedi giurisdizionali</u> - Ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provv., a pena di inammissibilità, al tribunale ordinario in</p>	<p><u>Rimedi giurisdizionali</u> - a) Ricorso al TAR Lazio, sezione di Roma se provv. è adottato per motivi di ordine pubblico</p>	<p><u>Rimedi giurisdizionali</u> Ricorso entro 20 giorni dalla notifica del provv., a pena di inammissibilità, al tribunale ordinario</p>	<p><u>Rimedi giurisdizionali</u> - istanza di revoca al magistrato di sorveglianza prima della fine dell'esecuzione</p>

ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI LORO FAMILIARI
E TUTELE GIURISDIZIONALI

Scheda pratica ASGI, a cura di G. Perin e P. Bonetti, 23 marzo 2012

	<p><u>Rimedi giurisdizionali</u> composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provv.</p>	<p><u>Rimedi giurisdizionali</u> b) negli altri casi ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provv., a pena di inammissibilità, al trib. ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provv.</p>	<p><u>Rimedi giurisdizionali</u> in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provv.</p>	<p><u>Rimedi giurisdizionali</u> della pena detentiva per cessazione della pericolosità sociale</p>
--	--	--	---	--